REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI.

Art. 1 Finalità.

La Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina (FIPIC), da sempre impegnata a promuovere il rispetto dei diritti e dei dovere fondamentali, inderogabili e obbligatori di lealtà, correttezza e probità, con il presente regolamento intende dare disciplina agli strumenti per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, ovvero per tutte le ipotesi di cui al d.lgs 198/2006 sui tesserati, in particolare se minorenni.

Art. 2 Responsabile Federale delle Politiche di Safeguarding.

1. Al fine di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'articolo 1, presso la Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina è istituito il Responsabile Federale delle politiche di safeguarding che ha lo scopo di vigilare sull'adozione e l'aggiornamento del Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva e del Codice di Condotta di tutte le società affiliate nei confronti dei loro tesserati.
2. Il Responsabile Federale delle politiche di safeguarding è nominato dal Consiglio Federale, ed è scelto tra:
 a) Professori universitari e ricercatori di ruolo in materie giuridiche o medico-sanitarie; b) Magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; c) avvocati dello Stato, anche a riposo; d) notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo; e) avvocati abilitati all'esercizio innanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva; f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente o Segretario Generale di Federazioni Sportive nazionali Paralimpiche o Discipline Sportive Associate Paralimpiche; g) sportivi di altro livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche o Discipline Sportive Associate Paralimpiche; h) avvocati iscritti da almeno cinque anni

negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo.

3. Il Responsabile Federale delle politiche di safeguarding:
 a) Vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle associazioni e società affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta, nonché sulla nomina del "Responsabile Sociale" delle politiche di safeguarding, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza.
 b) Adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente articolo 1.
 c) Segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti.
 d) Svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

Art. 3 Comportamenti Rilevanti.

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente regolamento:
 a) L'abuso psicologico;
 b) L'abuso fisico;
 c) Le molestie e gli abusi sessuali;
 d) La negligenza;
 e) L'incuria;
 f) L'abuso di matrice religiosa;
 g) Il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori.
2. A tal fine, vengono considerati:

 - L'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

 - L'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci, lancio di oggetti), che sia in grado, anche solo potenziale, di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o danni all'integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance fisica) un'attività fisica inappropriata oppure formare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti.

In questo ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze vietate da norme vigenti e le pratiche dopanti;

- La molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico e che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

- L'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può anche consistere nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

- La negligenza: il mancato intervento di un dirigente, di un tecnico o qualsiasi altro tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi o comportamento o condotta o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, ovvero permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può anche consistere nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero nella trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

- L'incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

- L'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

- Il bullismo ed il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti a intimidire o turbare un tesserato, determinando una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

- Comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

3. In ogni caso, è considerata "molestia" o "abuso" ogni condotta che ha effetto discriminatorio con riferimento a razza, religione, colore, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socio-economico, capacità atletiche.

Art. 4 Comportamenti da Tenere.

1. Gli affiliati, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai principi delle linee guida adottate dalla FIPIC, ed in particolare:
 a) Riservare ad ogni tesserato adeguate attenzioni, impegno, rispetto e dignità;
 b) Prestare attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o di cui si ha notizia, anche indirettamente, specie se riguardano minorenni, segnalando, senza ritardo, la circostanza agli esercenti la potestà genitoriale o al responsabile tecnico del minore;
 c) Programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche gli interessi ed i bisogni del medesimo;
 d) Prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritte con azioni di sensibilizzazione e di controllo;
 e) Spiegare, in modo chiaro, ai fruitori dello spazio preposto allo svolgimento di attività sportive che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano inerenti la prestazione sportiva possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

Art. 5 Conoscenza ed Osservanza delle Politiche di Safeguarding.

1. I tesserati sono tenuti a conoscere il presente regolamento, ad osservarlo ed a contribuire al perseguimento delle proprie finalità.
2. Il presente regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale della FIPIC.

Art. 6 Dovere di Segnalazione.

1. I tesserati che vengano a conoscenza di condotte rilevanti e che coinvolgano altri tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Responsabile Federale delle politiche di safeguarding, mediante segnalazione scritta da inoltrare agli indirizzi e.mail indicati sul sito istituzionale della FIPIC.

2. Le segnalazioni dovranno contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 7 Condizioni di Procedibilità.

1. Il Responsabile Federale delle politiche di safeguarding può avere conoscenza dei fatti e delle circostanze rilevanti al fini del presente regolamento nelle seguenti modalità:
 a) Conoscenza diretta, per avervi assistito;
 b) Ricezione di segnalazione scritta inviata alla FIPIC, tramite posta elettronica alla casella di posta dedicata;
 c) Ricezione di segnalazione da parte di Organi Federali, Centrali o Periferici.
2. Le segnalazioni devono contenere ogni circostanza utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e l'individuazione dei soggetti coinvolti. Qualora prive dei detti requisiti non potranno essere prese in considerazione.

Art. 8 Procedura.

1. In ipotesi di rilevazione diretta di comportamenti rilevanti, il responsabile federale è tenuto ad intervenire senza indugio, informando l'Ufficio del Procuratore Federale, che svolgerà l'attività necessaria.
2. Il Responsabile Federale potrà essere reso partecipe dal Procuratore Federale, coordinandosi con esso, nello svolgimento delle attività istruttorie, nel rispetto delle prerogative stabilite dalle norme federali.
3. Il Responsabile Federale potrà collaborare con il Procuratore Federale, su richiesta dello stesso, qualora sia stato attivato mediante informativa sul possibile illecito da parte dello stesso responsabile federale.
4. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto la mancata osservanza dei comportamenti descritti nell'art. 3, il responsabile federale potrà sollecitare il Procuratore Federale per l'audizione preventiva del soggetto individuato come destinatario del comportamento lesivo. All'esito dei predetti incontri, il Responsabile Federale potrà adottare le raccomandazioni nei confronti di tesserati o affiliati e, qualora ne ravvisi le condizioni, addivenire ad un reciproco chiarimento e ad una eventuale soluzione conciliativa. Di detto incontro verrà redatto verbale. Il Responsabile Federale, il Presidente Federale nonché il Segretario Generale dovranno accertare che le raccomandazioni adottate nei confronti di tesserati o affiliati vengano dagli stessi osservate e che gli accordi raggiunti in sede conciliativa vengano debitamente eseguiti, ed in difetto tali condotte verranno segnalate ai competenti organi di giustizia federale, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dai regolamenti federali.

5. Il Responsabile Federale si occuperà, altresì, di dare ampia visibilità ai principi espressi nelle raccomandazioni adottate, organizzando degli incontri di carattere divulgativo e formativo al fine di sensibilizzare gli affiliati ed i tesserati sull'argomento.
6. Qualora dagli elementi raccolti dal Responsabile Federale non emergano circostanze riconducibili alle condotte rilevanti di cui al precedente articolo 3, o alla mancata osservanza dei comportamenti da tenere di cui all'articolo 4, ove non già comunicato al Procuratore Federale, se ne darà informativa allo stesso Procuratore Federale, che procederà nell'ambito delle proprie prerogative e poteri derivanti dai regolamenti federali.
7. Resta inteso che, nell'ambito della leale collaborazione tra il Responsabile Federale ed il Procuratore Federale, restano intatti i poteri, le prerogative, gli obblighi ed i doveri connessi all'attività di ciascun organo. Il Responsabile Federale ha una sua precisa area di competenza definita dal presente regolamento, e non surroga e né sostituisce l'attività che la procura Federale svolge nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 9 Obbligo di Riservatezza.

1. Il Responsabile Federale delle politiche di safeguarding, i collaboratori federali e qualunque altro soggetto coinvolto, assumono l'obbligo di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati. Eventuali violazioni al predetto obbligo comportano equivalente violazione sotto il profilo disciplinare.

Art. 10 Sanzioni.

1. La mancata predisposizione, da parte delle associazioni e società sportive affiliate, dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta, nonché in caso di mancata nomina del "Responsabile Sociale" delle politiche di safeguarding comporterà l'impossibilità di procedere a riaffiliazione, oltre che costituire, in ogni caso, violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza ai sensi del regolamento di giustizia federale.

Art. 11 Diffusione del presente Regolamento.

1. È obbligatoria la diffusione del presente regolamento. La FIPIC ne curerà la diffusione attraverso pubblicazione sul sito istituzionale federale ed invio agli affiliati attraverso posta elettronica all'indirizzo dichiarato sul modulo di riaffiliazione.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Federale nella seduta del 06/08/2024 .con delibera n. 210